

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1734

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LANDOLFI

Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001

Presentata il 10 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 ottobre 2000, n. 306, ha convertito in legge il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, recante: « Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 ».

L'allora Ministro della pubblica istruzione emanò il citato decreto-legge per tentare di governare una situazione di particolare confusione e ritardo nelle procedure di reclutamento attraverso la formazione delle graduatorie permanenti, lo svolgimento dei concorsi ordinari e l'applicazione del regolamento delle supplenze.

Il decreto-legge è stato lo strumento che ha consentito di aprire la scuola e che, al tempo stesso, ha violato molteplici diritti attraverso lo strumento della conferma casuale.

L'attuale Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Moratti, con

energia, sta cercando di ripristinare la piena legittimità delle posizioni e, a mio parere, sta riuscendo egregiamente nell'intento.

Tuttavia la problematicità del citato decreto-legge emerge con estrema crudeltà: la sua attuazione ha richiesto una serie di note per chiarire e rendere applicabili una serie di disposizioni legislative.

A tutt'oggi il decreto-legge n. 240 del 2000 presenta dei punti che possono essere interpretati in modo diverso.

È giunto il momento di fare chiarezza.

Un punto molto controverso è quello che regola l'inserimento nelle graduatorie permanenti dei docenti che frequentano i corsi di formazione universitaria, che sono stati istituiti direttamente o in convenzione con enti privati.

L'università, in ogni caso, sia per i corsi che si svolgono presso le scuole di specializzazione all'interno delle proprie strutture, sia per quelli che si svolgono nelle strutture degli enti convenzionati, gestisce la didattica e l'aspetto finanziario.

È istituito, presso gli atenei che gestiscono lo svolgimento di corsi per insegnanti di sostegno in convenzione con enti privati, un comitato tecnico che ha il compito di pianificare tutte le attività ad essi connessi.

Nulla è lasciato al caso o è improvvisato.

Quindi ci troviamo di fronte a veri e propri corsi di specializzazione, gestiti e certificati direttamente dalle SSIS.

Il comma 6-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 240 del 2000 non fa sufficientemente chiarezza sulla questione.

La presente proposta di legge ha lo scopo di eliminare ogni possibile equivoco nella lettura e interpretazione del comma suddetto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma *6-ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, dopo le parole: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione » sono inserite le seguenti: « e i corsi di specializzazione per il sostegno, istituiti dalle università ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, n. 460 ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0021230